



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Il calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel trattamento di fine servizio

Recentemente, numerosi colleghi pensionati ci hanno chiesto chiarimenti in relazione all'inclusione, ai fini del calcolo del TFS, dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo del Dlgs 165/1997 in relazione al calcolo della pensione. Il tutto anche in virtù di taluni contenziosi che hanno prodotto pronunciamenti della Magistratura Amministrativa.

L'attribuzione, nel calcolo del TFS, di "sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante" è stata prevista dall'art.13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, "ai fini della liquidazione della pensione e dell'**indennità di buona uscita**, in luogo della soppressa promozione alla vigilia" per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di "a disposizione", all'atto della cessazione dal servizio.

Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni.

Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il D.L. 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n.468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio tipico dello status militare.

L'istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico, previdenziale e, per quanto possibile, normativo degli addetti al comparto sicurezza – difesa, è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, dall'art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall'art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990, il quale così dispone:

comma 1) "Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di

FLASH nr. 24 – 2020

- Il calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel trattamento di fine servizio
- Emergenza Covid 19 – Richiesta di rilascio di attestato con nastrino di lungo impiego in servizi di ordine pubblico (D.M. INTERNO 10.11.2011) a tutto il personale impiegato per assicurare il rispetto della normativa emergenziale
- Super bonus per impianto fotovoltaico
- Permessi assistenza disabili: ratio legis e evoluzione normativa
- La pensione sociale e l'assegno sociale

anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto.

comma 2) "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990".

Come vengono calcolati i sei aumenti periodici?

Con l'introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193), a decorrere dal 1° gennaio 2005, i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato", compreso quindi l'IIS (indennità integrativa speciale), sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950.

Secondo quanto sostenuto dall'INPS, l'aumento figurativo dei sei scatti di stipendio di cui all'art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990, è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi: decesso del dipendente, riforma per malattia del dipendente; pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.

Al riguardo, tuttavia, occorre far presente che, mentre l'articolo 4 del Dlgs 165/1997 ha dettato una nuova ed espressa disciplina per il calcolo dei 6 aumenti periodici sul trattamento di pensione, l'effetto dei 6 aumenti periodici sul trattamento di fine servizio è rimasto soggetto a quanto previsto dall'art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall'art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990.

Sulla questione è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato il quale, con la Sentenza N. 01231/2019 REG.PROV.COLL. pronunciata nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 e pubblicata il 22 febbraio 2019, ha affermato il principio che, in base all'attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.

Tirando le somme, tutti coloro che sono andati in pensione a domanda con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile avrebbero interesse a verificare se nel calcolo del TFS siano stati inseriti gli aumenti periodici di che trattasi.

Ad abundantiam, tale verifica potrebbe essere utile anche per i tutti i colleghi in quiescenza che volessero verificare la determina del TFS per riscontare, eventualmente, il mancato calcolo del beneficio in argomento.

Ricordiamo che con il messaggio 13 marzo 2019, n. 1033, l'Istituto ha comunicato che dal 1° aprile 2020, all'interno del "Fascicolo previdenziale del cittadino", è disponibile il prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR), oltre a quello relativo al trattamento di fine servizio (TFS) già online.

Gli iscritti alla gestione pubblica interessati, potranno, quindi, accedere al documento mediante l'utilizzo delle proprie credenziali. Il prospetto di liquidazione, reso disponibile contestualmente al pagamento della prestazione, contiene i dati giuridico - economici utilizzati per il calcolo del TFR o del TFS e le informazioni relative alle modalità di pagamento. Gli iscritti al SIULP pensionati, una volta stampato il proprio prospetto potranno, per il tramite delle strutture territoriali, farlo pervenire alla struttura Nazionale che procederà alla verifica.

Per coloro che si troveranno nelle condizioni di instaurare un contenzioso il Siulp predisporrà un ricorso completamente gratuito.

Emergenza Covid 19 – Richiesta di rilascio di attestato con nastrino di lungo impiego in servizi di ordine pubblico (D.M. INTERNO 10.11.2011) a tutto il personale impiegato per assicurare il rispetto della normativa emergenziale.

Riportiamo il testo della lettera inviata il 12 giugno 2020 all'Ufficio Relazioni Sindacali:

“Ci avviamo ad uscire dall'emergenza provocata dalla pandemia da Covid 19 con l'auspicio di non dover affrontare una nuova ondata di contagi nel prossimo futuro. Un drammatico periodo che speriamo di poter presto consegnare agli archivi della storia, che ha consentito di dimostrare, semmai ce ne fosse stato il bisogno, il valore della dedizione e della professionalità di tutti gli operatori della Polizia di Stato impegnati a vario titolo a fronteggiare gli effetti di questa epocale crisi.

Uno straordinario impegno che, pur in presenza di eccezionali turbative, ha contribuito a contenere le tensioni sociali entro limiti fisiologici. Un risultato che non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la massima disponibilità ad affrontare i rilevanti sacrifici, personali e famigliari, che discendevano dall'esposizione al rischio e dalle condizioni estreme in cui ha trovato svolgimento l'attività di servizio.

Ci sono insomma, a nostro sommo avviso, tutti i presupposti per qualificare il periodo in questione come “evento di particolare rilievo” ai fini e per gli effetti dell'attribuzione agli operatori interessati dell'“Attestato con nastrino di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico” di cui al D.M. 10.11.2011.

Il menzionato atto di rango regolamentare contempla invero criteri che, ove interpretati in modo restrittivo e senza un opportuno adattamento, rischierebbero di ridurre drasticamente la platea degli aventi diritto. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, si richiede infatti che l'impiego in servizi di ordine pubblico sia avvenuto “per un periodo continuativo di almeno trenta giorni”. Se dunque si apprezzasse in modo vincolante il requisito della continuità si andrebbero ad escludere dal novero dei potenziali destinatari proprio quelle migliaia di donne e uomini della Polizia di Stato maggiormente esposti a stress e rischi per la salute che, non di rado per sollecitazioni dei propri capi ufficio, hanno intervallato il diuturno impegno per assicurare il rispetto della peculiare normativa emergenziale con qualche giorno di legittima assenza.

Ragione per la quale dovrebbe a nostro avviso essere valorizzata la speciale potestà che, ex art. 5 del D.M. medesimo, in presenza di “eventi di particolare entità” consente al Capo della Polizia – direttore Generale della P.S., di conferire l'attestato in menzione sia “a tutto il personale che vi abbia preso parte per tutta la durata dell'evento”, sia pure, per quel che più interessa ai fini della presente premura, al personale che vi abbia preso parte “almeno per un periodo indicato nello stesso provvedimento”. Si tratterebbe, in definitiva, di individuare una soglia minima di giornate di servizio prestato nella fase emergenziale, a prescindere dalle eventuali soluzioni di continuità nell'impiego.

Non essendo revocabile in dubbio che l'emergenza sanitaria di cui discutiamo possa rientrare a pieno titolo nella categoria degli “eventi di particolare entità”, definizione forse persino riduttiva se riferita alle criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica originate dall'ondata pandemica di cui siamo a ragionare, auspichiamo che si dia corso alle determinazioni necessarie al riconoscimento dell'attestazione in narrativa.

Distintamente.”

Super bonus per impianto fotovoltaico

Il decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) introduce una detrazione fino al 110% delle spese sostenute tra luglio 2020 e dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

Tra gli interventi agevolabili previsti vi è anche l'impianto fotovoltaico. In breve, i requisiti per la detrazione in 5 anni e per la cessione del credito.

Il Super bonus del 110% spetta per l'installazione dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica, purché l'intervento sia eseguito congiuntamente ad almeno uno di quelli previsti dai commi 1 a 4 dell'art. 119 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020).

È questa la condizione prevista per godere della super detrazione che il legislatore ha voluto in quest'ultimo decreto per sostenere la ripartenza del settore edilizio dopo il periodo di crisi economica legata al Covid-19.

Il menzionato art. 119, si ricorda, ha introdotto una detrazione fiscale pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L'agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L'agevolazione è ripartita tra gli aventi diritto ed è beneficiata in 5 quote annuali di pari importo. È altresì prevista la possibilità dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Volendo andare nel dettaglio, il comma 1 riguarda la detrazione al 110% per la realizzazione di cappotto termico e riscaldamento centralizzato, realizzati su condomini oppure abitazioni unifamiliari adibite ad abitazione principale (si discute se estendere il beneficio anche ai lavori realizzati su seconde case).

Il comma 2 rende applicabile il super sconto anche per tutte le ipotesi di ecobonus già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e nei limiti di spesa per ognuna fissati dalla stessa norma. Tuttavia, ciò è sottoposto alla condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 1 (quindi ad esempio si potrà godere del 110% anche per la sostituzione degli infissi laddove la stessa abitazione sia stata oggetto di realizzazione di cappotto termico).

Il comma 3 indica poi i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2.

Nel dettaglio, gli interventi:

- devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
- devono rispettare i requisiti minimi che dovranno essere stabiliti con i decreti che emaneranno il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (l'emanazione dovrebbe avvenire entro la metà di giugno).

Dunque, la sola installazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica non può comportare la detrazione di che trattasi, poiché il comma 5 dell'art. 119 citato estende la super detrazione anche a questa tipologia di lavori ma solo se eseguiti congiuntamente ad uno più degli interventi illustrati nel precedente paragrafo.

Quindi, ad esempio, se un soggetto sulla propria abitazione unifamiliare effettua la realizzazione del cappotto termico e congiuntamente installa impianti fotovoltaici sulla stessa abitazione, potrà godere del 110% per entrambe le tipologie di lavori, sempre a condizione che da ciò ne consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Laddove applicabile, il beneficio, è fruibile su un ammontare di spesa non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Tuttavia, in caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Ad ogni modo, nel caso in cui non si abbiano le condizioni per godere del 110% per l'installazione dell'impianto fotovoltaico si potrà sempre rientrare, se rispettati tutti i requisiti, nell'ordinario ecobonus già previsto per questo tipo di interventi.

Infine, occorre precisare che è prevista la possibilità di effettuare i lavori di riqualificazione energetica o messa in sicurezza gratis senza nessun anticipo di liquidità personale, attraverso la cessione del credito all'azienda. Quest'ultima, a sua volta, potrà trasmetterlo a terzi (fornitori o anche banche).

Permessi assistenza disabili: ratio legis e evoluzione normativa

In considerazione dell'evoluzione normativa che ha subito l'Istituto dei permessi per assistere i diversamente abili, riteniamo utile fornire una puntuale ricostruzione della disciplina, così come si è evoluta nel tempo, in modo da avere un quadro chiaro ed esauriente in ordine alla fruibilità dei permessi.

Si tratta, com'è ben noto, di una misura a sostegno dei disabili il cui presupposto è costituito dall'esistenza dello stato di handicap grave della persona da assistere, accertato dagli organi competenti e tale da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo (ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3: "1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La disciplina in argomento si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

La normativa specifica in tema di permessi per l'assistenza a familiari disabili di cui alla indicata L. n. 104 del 1992, è la risultante dell'intreccio di diverse disposizioni, che sono state modificate in più occasioni nel corso del tempo. In particolare, l'art. 33, comma 3 di tale legge, nella sua originaria formulazione, così disponeva: "3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno".

La disposizione è stata modificata una prima volta con la L. 8 marzo 2000, n. 53 che, all'art. 19, comma 1, lett. a), ha previsto la copertura da contribuzione figurativa dei giorni

di permesso retribuito di cui al comma 3 cit. art. e, all'art. 20, ha sancito l'applicabilità delle disposizioni della L. n. 104 del 1992, art. 33 "ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente".

Dalla lettura congiunta della L. n. 104 del 1992, art. 33 con la L. n. 53 del 2000, art. 20 la prevalente giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione quarta, 22 maggio 2012, n. 2964; Consiglio di Stato, sezione sesta, 1 dicembre 2010, n. 8382) ha desunto la eliminazione del requisito della convivenza anche per i permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, comma 3 nonché l'introduzione dei diversi requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza ai fini della concessione delle agevolazioni in questione.

La disposizione normativa è stata oggetto di ulteriore modifica ad opera della L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) che, all'art. 24, ha sostituito il comma 3 con il seguente: "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente".

La Legge del 2010 ha, inoltre, con l'art. 23, delegato il Governo a riordinare l'intera materia relativa a congedi, aspettative e permessi, al fine di realizzare un "coordinamento formale e sostanziale" delle prescrizioni in vigore (comma 2, lett. a).

E' stata apertamente dichiarata la necessità di "garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e... adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo" (lett. a); al contempo, si è sottolineata l'esigenza di risistemizzare le tipologie dei permessi, con la ridefinizione dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi (lett. c e d), semplificando gli oneri di allegazione della documentazione richiesta (lett. e).

In particolare, il legislatore, nel ridefinire la categoria dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, ha ristretto la platea dei beneficiari.

Infatti, se, da un lato, ha eliminato la limitazione del compimento del terzo anno di età del bambino per la fruizione del permesso mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in situazione di disabilità grave (potendo i genitori, in forza della modifica, fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli portatori di handicap in età inferiore ai tre anni), dall'altro, ha riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Solo in casi particolari l'agevolazione in questione può essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere.

Infatti, l'estensione del diritto a fruire dei benefici in questione ai parenti e affini di terzo grado è stata prevista nei casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilità: a) abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; b) siano affetti da patologie invalidanti; c) siano deceduti o mancanti.

Il citato L. n. 183 del 2010, art. 24 se, dunque, da un lato, ha eliminato i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti, dall'altro, nel modificare della L. n. 104 del 1992, l'art. 33, comma 3, ha introdotto il principio del referente unico per ciascun disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile

retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, fatta salva la possibilità per i genitori, anche adottivi, di fruirne alternativamente, per l'assistenza dello stesso figlio affetto da grave disabilità. Nella formulazione dell'art. 33, comma 3, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 24, comma 1, lett. a), è stato, peraltro, espunto espressamente il requisito della convivenza.

Il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei permessi mensili retribuiti spettanti per l'assistenza a persone con disabilità grave, in sede di attuazione della delega contenuta nella L. n. 183 del 2010, art. 23. Tale delega è stata attuata dal D.Lgs. n. 119 del 2011, in particolare dall'art. 6.

Il D.Lgs. n. 119 del 2011, art. 6, comma 1, lett. a), ha aggiunto un periodo al comma 3 della L. n. 104 del 1992, art. 33 relativo alla disciplina della particolare fattispecie del cumulo dei permessi mensili retribuiti in capo al dipendente che presti assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, allorquando ricorrano determinate situazioni ivi elencate.

Da ultimo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

In tale pronuncia è stato rimarcato che il permesso mensile retribuito di cui all'art. 33, comma 3, è espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.

Nell'interpretazione del giudice delle leggi, la tutela della salute psicofisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla L. n. 104 del 1992, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie "il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap" (Corte Cost. sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005).

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

La pensione sociale e l'assegno sociale

Una compiuta conoscenza del sistema previdenziale non può prescindere dalla conoscenza degli istituti di chiusura del sistema. Si tratta di due istituti a carattere assistenziale: La pensione sociale e l'assegno sociale.

La pensione sociale è stata introdotta dalla legge n. 153 del 30 aprile 1969 "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" ed è disciplinata dall'art. 26 di tale provvedimento.

Essa continua, oggi, ad essere percepita da coloro che, prima della riforma, avevano già maturato i requisiti richiesti entro il 31/12/1995 e che, entro lo stesso termine, avevano presentato domanda. Si tratta di soggetti, che attualmente hanno almeno 89 anni di età, ossia coloro che nel 1996 avevano già compiuto 65 anni, età richiesta dalla legge per avere diritto alla pensione sociale.

Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 153/1969, la pensione sociale non spettava in ogni caso a:

"1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti."

La legge, tuttavia, prevedeva dei correttivi per coloro che percepivano rendite o prestazioni previdenziali o assistenziali di importi inferiori a una certa soglia. In questi casi, la pensione sociale, infatti, viene corrisposta in misura ridotta.

La pensione sociale decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello in cui veniva presentata la domanda.

L'importo della pensione sociale, per i soggetti che ancora la percepiscono, è stato incrementato dall'art. 52 della legge finanziaria per l'anno 2000, n. 488/1999. Esso, inoltre, è aggiornato annualmente in base all'aumento percentuale stabilito con decreto ministeriale.

Decade dal diritto alla pensione sociale chi non è più in possesso dei requisiti reddituali o soggettivi richiesti dalla legge.

A decorrere dal primo gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita dall'assegno sociale, che attualmente è ancora in vigore.

Si tratta di una prestazione economica assistenziale riconosciuta su domanda dell'interessato. Essa è rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini europei e agli extracomunitari in una condizione di disagio economico e con un reddito inferiore alla soglia stabilita dalla legge.

Come la pensione sociale, l'assegno viene corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e come previsto per la pensione sociale, è una misura di carattere provvisorio. Ogni anno infatti si procede al controllo relativo al possesso dei requisiti richiesti per la sua erogazione che, se mancanti, ne provocano l'interruzione.

L'importo dell'assegno è adeguato periodicamente e non è soggetto alle ritenute IRPEF. Esso è riconosciuto nella sua interezza o in misura ridotta a seconda che il soggetto sia o meno coniugato e in base alla misura del reddito (anche quest'ultima adeguata periodicamente).

L'assegno è sospeso se il titolare soggiorna all'estero per un periodo superiore a 30 giorni. Decorso un anno dalla sospensione, l'assegno viene revocato. Esso infatti non può essere erogato all'estero.

Dal primo gennaio 2019 hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- 67 anni di età;
- condizione di disagio economico;
- cittadinanza italiana;
- residenza effettiva e stabile per un minimo di 10 anni nel territorio nazionale;

- cittadinanza comunitaria purché iscritti all'anagrafe del comune di residenza;
- cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per avere diritto all'assegno sociale è necessario essere in possesso di determinati requisiti reddituali dai quali si desume la condizione economica di disagio necessaria per l'erogazione della misura.

I redditi che vengono presi in esame per valutare i requisiti reddituali sono quelli:

- soggetti a IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
- esenti da imposta;
- soggetti a ritenuta alla fonte (vincite al gioco, concorsi a premi statali o erogati da persone giuridiche pubbliche e private);
- soggetti a imposta sostitutiva (Es: interessi postali e bancari, di titolo di stato, ecc.);
- di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie INAIL;
- le pensioni erogate da stati esteri;
- le pensioni e gli assegni degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi;
- gli assegni alimentari.
- Ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale invece non vengono presi in considerazione i seguenti importi:
 - anticipazioni su TFR e TFR;
 - reddito della casa di abitazione;
 - competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
 - indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e di comunicazione per i sordi;
 - assegno vitalizio degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
 - arretrati di lavoro dipendente all'estero.

NOVITA' 2020

Aggiornato con le nuove norme sul personale delle Forze di Polizia.



**2020
i codici vigenti**

**COODICE PENALE
E DI
PROCEDURA PENALE
E LEGGI COMPLEMENTARI
PER LE FORZE DELL'ORDINE**

La Tribuna



**2020
i codici vigenti**

**IL TULPS
E LE LEGGI
COMPLEMENTARI**

La Tribuna

**PRENOTALI PRESSO
LA TUA SEGRETERIA SIULP**

in offerta a

23,00 euro

21,00 euro

Fino ad esaurimento scorte

